

STATUTO PRO LOCO DI NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS



ART. 1

Denominazione - Sede - Durata

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "*Codice del Terzo Settore*") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione "NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS" (di seguito anche solo "*Associazione*" o "*Pro Loco*"); registrata con atto notarile presso l'ufficio del Notaio Antonello Faraone il 17 maggio 1991
- 1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di ROCCA DI MEZZO (AQ), PIAZZA DELL'ORATORIO, SNC ed ha durata illimitata.
- 1.3 L'eventuale variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune di Rocca di Mezzo (AQ) può essere stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
- 1.4 L'associazione "NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2

Scopo, Finalità e Attività

- 2.1 La PRO LOCO opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico in via principale e prevalente nel territorio del Comune di ROCCA DI MEZZO (AQ) e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e enogastronomiche del territorio.
- 2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS). Ed in particolare, autonomamente e/o in collaborazione con altre associazioni ed Enti pubblici e privati persegue le seguenti finalità:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
 - i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).
- 2.3 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
 - c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (di valenza turistica) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
 - f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
 - h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
 - i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
 - j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
 - k) aprire e gestire circoli riservati ai propri associati, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, rivolta esclusivamente agli associati iscritti, la quale non potrà essere di natura commerciale.
 - l) operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale.
 - m) può scegliere di aderire ad Enti di rappresentanza nazionale o regionale che abbiano similari obiettivi attraverso affiliazione annuale purché non vincoli il principio della libertà associativa, in questo caso si

impegna a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti vigenti.

- 2.4 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le attività sopra elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati. In particolare si impegna ad armonizzare le attività turistiche dell'Associazione con quelle svolte dalla Regione Abruzzo, dalle strutture di sua emanazione e dagli Enti locali competenti territorialmente. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 2.5 A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
- 2.6 L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
- 2.7 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione potrà essere operata con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
- 2.8 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 2.9 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Pro Loco APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Pro Loco APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 3

Ammissione e Numero Degli Associati

- 3.1 È prevista un'unica categoria di Associati con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età.
- 3.2 Gli associati devono versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- 3.3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3.4 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.5 Non sono ammessi associati temporanei.
- 3.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

- c) sottoscrivere l'informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed autorizzazione all'uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).
- 3.7 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 3.8 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 3.9 La deliberazione di ammissione, entro trenta giorni, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.11 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri ove istituito, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.12 Lo status di associato ha carattere permanente. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.13 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed Obblighi Degli Associati

- 4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
 - ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
- 4.2 Per gli associati minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 4.3 Gli associati minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita Della Qualifica Di Associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per morte, morosità, recesso o esclusione.
- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

- 5.3 La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale dopo la messa in mora dell'associato inadempiente. Nella suddetta comunicazione deve concedersi un tempo congruo per la regolarizzazione dell'inadempienza stessa.
- 5.4 L'esercizio dei diritti di associato è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione, dalla quale ha effetto il recesso, e provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
- 5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 5.8 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 5.9 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **Organi Sociali**

- 6.1 Sono organi della Pro Loco:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario e il Tesoriere (ove previsto);
 - il Presidente onorario (ove previsto);
 - l'Organo di Controllo, (solo se obbligatorio per legge al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli Associati come il Collegio dei Revisori o Revisore unico);
 - il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - il Collegio dei Probiviri, ove istituito.
- 6.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite;
- 6.3 Le cariche di Presidente dei tre organi collegiali sono incompatibili con quelle politiche di pari livello.

ART. 7 **Assemblea degli Associati**

- 7.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro in regola con il versamento della quota sociale dell'anno avvenuta almeno 10 giorni prima della data in cui si svolge l'Assemblea e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.
- 7.2 Per gli associati minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 7.3 Ciascun associato ha un voto.
- 7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mano, lettera, e-mail, fax, piattaforme social), almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti, laddove esistenti, per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

7.5 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.7 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

ASSEMBLEA ORDINARIA:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito ad eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

7.9 Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 del codice civile.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce dell'avviso di convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.10 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.11 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti anche per l'elezione delle cariche sociali. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile

7.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito dell'associato richiedente

7.13 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 8.3 Il Consiglio direttivo attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - proporre e delibera le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - deliberare le quote sociali annue per gli associati, le modalità di versamento e gli eventuali contributi straordinari;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - eleggere fra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - propone la nomina del Presidente Onorario all'Assemblea degli Associati;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 8.5 L'Assemblea elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 8.6 Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
- 8.7 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque unità.
- 8.8 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella loro prima riunione i Consiglieri eleggono, fra di essi, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 8.9 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail,

fax, piattaforme social), con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione, anche telefonica.

8.11 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

8.12 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

8.13 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

8.14 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.15 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

8.16 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

8.17 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato e altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario ed il Tesoriere (ove previsto), sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

- 10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, è il responsabile della gestione amministrativa della associazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali previsti dalla normativa di legge (verbali assemblee, consiglio direttivo, ecc).
- 10.4 Il Tesoriere (ove previsto), tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 10.5 È possibile affidare tutte le mansioni sopra indicate al Segretario.

ART. 11

Organo Di Controllo

- 11 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non associate. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'Art. 2399 del codice civile.
- 11.1 I componenti dell'organo di controllo durano in carica per tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 11.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.
- 11.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11.5 I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 11.6 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

ART. 12

Revisione Legale Dei Conti

- 12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.
- 12.2 Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

12.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato fino a due mandati consecutivi.

12.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 13

Collegio Dei Proviviri

13.1 Il Collegio dei Proviviri, ove istituito, è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli associati della Pro loco. Il collegio nella prima riunione di insediamento designa al suo interno il Presidente.

13.2 I Proviviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati.

13.3 I Proviviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14

Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario è designato dal Consiglio Direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

14.1 La nomina viene ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile e può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

Patrimonio e Risorse Economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi degli Associati e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- h) entrate derivanti raccolta fondi continuative o occasionali;
- i) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- j) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- k) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

- 15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) agli associati.
- 15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

Bilancio di Esercizio

- 16.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 16.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere (se previsto) ovvero dal Segretario e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 16.3 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 16.4 Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 16.5 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 16.6 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
- 16.7 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e lo può pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
- 16.8 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 17

Libri Sociali

- 17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.
- 17.3 I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ART. 18
PRO LOCO GIOVANI

- 18.1 L'Associazione può costituire la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
- 18.2 Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
- 18.3 L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con la controfirma di uno dei genitori o da chi eserciti la patria potestà.
- 18.4 È demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica anche attraverso un eventuale regolamento interno in materia di Pro Loco Giovani

ART. 19
Volontari

- 19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 19.4 In ragione della qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione svolge le proprie attività istituzionali di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 19.5 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 19.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione
- 19.7 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20
Lavoratori

- 20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21
Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Residuo

- 21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
Disposizioni Finali

22.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le norme regionali di riferimento e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Appendice

La PRO LOCO è obbligata al rispetto della Legge Regionale Abruzzo n. 9 del 2018 sulle Pro Loco e successive modifiche. L'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli precedenti costituisce grave irregolarità e violazione degli obblighi statutari e comporta inoltre la cancellazione dall'Albo Regionale delle Pro Loco.

Il presente Statuto è conforme alle Leggi nazionali: 266/91, 398/91, 383/2000, al D.Lgs. 460/97, alle Leggi Regionali 16/1985 e 08/2008.

Il presente Statuto, viene approvato dall'Assemblea degli Associati ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate di competenza viene delegato il Presidente.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 08.08.2022 n. 180 Serie 3
Esatti €
.....



Giovanni Scimie



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"Associazione Nuova Pro Loco di Rocca di Mezzo" per le modifiche dello Statuto Sociale al D. Lgs 117/2017 – Terzo Settore.

L'anno 2022, il giorno 25 (venticinque), del mese di aprile, alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso la Sede legale sita in Piazza Oratorio, 1 – Rocca di Mezzo (AQ) è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco di Rocca di mezzo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione denominazione sociale della NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS;
- 2) Modifica ed adeguamento Statuto Sociale della NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017;

Il Presidente della Pro Loco Sandro Argentieri, rilevato che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata nelle forme previste dalla vigente normativa, che il numero dei presenti secondo lo Statuto è sufficiente per la validità della stessa in seconda convocazione, dichiara pertanto che essa deve ritenersi regolarmente costituita e si può quindi procedere alla discussione e deliberazione di quanto stabilito dall'ordine del giorno su riportato, illustrando ai convenuti che:

- si rende necessario dotarsi di un nuovo statuto conforme alle normative del D.Lgs. 117/17 in tema di Associazioni di promozione sociale;
- il Consiglio Direttivo ha già deliberato in merito alla modifica dello statuto.

Per quanto riguarda il primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, in apertura dell'Assemblea, indica agli associati che sulla base della Legge di riferimento 117/2017 che vuole inserito gli acronimi ETS, ODV, APS (in caso di Associazione di Promozione Sociale 383/2000) si conviene all'unanimità modificare il nome della NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO e adottare la nuova denominazione sociale in NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS

Dopo ampia discussione l'Assemblea degli associati all'unanimità approva il cambio denominazione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Nuovo Statuto a seguito delle vigenti normative della Legge del Terzo Settore 117/2017 e dopo un'accurata analisi l'Assemblea dei Soci, all'unanimità:

- 1) APPROVA il nuovo Statuto sociale della NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS;
- 2) RENDE esecutivo il Presente Statuto il giorno dopo dell'approvazione;
- 3) DELEGA il Presidente della NUOVA PROLOCO ROCCA DI MEZZO APS per le operazioni di registrazione e di cambio denominazione presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale del presente Verbale e dello Statuto Sociale ad esso allegato il quale è esente della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 117/2017.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea Straordinaria viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale essendo le ore 22,30.

Luogo e data

Rocca di Mezzo 06.05.2022

Il Segretario

Il Presidente